

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2471 del 17/05/2022
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 parte IV. Ditta MANUCCI FRATELLI di MANUCCI ROBERTO, STEFANO e SETTIMIO S.n.c. - MERCATO SARACENO (FC). Assenso con prescrizioni ad effettuare la campagna di attività di trattamento, ai sensi dell'art.208 c.15 del D.Lgs. 152/2006, comunicata il 21.04.2022 e successivamente integrata, finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività di costruzione e demolizione), da svolgersi presso il sito ubicato in comune di VERUCCHIO, Via Vicinale dei Cipressi, snc., mediante impianto mobile di gestione rifiuti autorizzato con Del. G.P. n. 363 del 25.09.2012 della Provincia di Forli-Cesena.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2626 del 16/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciasette MAGGIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 parte IV. Ditta MANUCCI FRATELLI di MANUCCI ROBERTO, STEFANO e SETTIMIO S.n.c. - MERCATO SARACENO (FC).

Assenso con prescrizioni ad effettuare la campagna di attività di trattamento, ai sensi dell'art.208 c.15 del D.Lgs. 152/2006, comunicata il 21.04.2022 e successivamente integrata, finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi (derivanti da attività di costruzione e demolizione), da svolgersi presso il sito ubicato in comune di VERUCCHIO, Via Vicinale dei Cipressi, snc., mediante impianto mobile di gestione rifiuti autorizzato con Del. G.P. n. 363 del 25.09.2012 della Provincia di Forlì-Cesena.

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 208 c.15 del D.Lgs. n.152/2006, così come modificato con Dl n.77/2021, convertito con L. n.108/2021, il quale stabilisce che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti, fatte salve alcune eccezioni, sono autorizzati dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale e che per lo svolgimento delle singole campagne di attività deve essere data comunicazione venti giorni prima dell'installazione dell'impianto alla Regione, la quale può adottare prescrizioni integrative oppure vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica;
- il D.Lgs. n.152/2006 - Parte II - Procedure per la VAS, per la VIA e per l'AIA;
- il D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate o rinnovate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;

- la L. n.128 del 02.11.2019, la quale stabilisce che le autorizzazioni di cui agli articoli 208, in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa, sono fatte salve;
- le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) per l'applicazione della disciplina *End of Waste (EoW)* di cui al suddetto art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, approvate con Del. n. 41 del 23.02.2022;

VISTI

- la L. n.56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n.13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti la gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L. n.132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale; funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n.90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n.95/2019 e n.96/2019, che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA l'Autorizzazione per l'esercizio di mezzo mobile di recupero rifiuti (operazione R5), ex art. 208 c. 15 del D.Lgs. n.152/2006, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Del. G.P. n. 363 del 25.09.2012 alla ditta MANUCCI FRATELLI di MANUCCI

ROBERTO, STEFANO e SETTIMIO S.n.c. - MERCATO SARACENO (FC);

VISTA la comunicazione presentata dalle ditte FRANTECO ITALIA SRL - Rimini e MANUCCI FRATELLI di MANUCCI ROBERTO, STEFANO e SETTIMIO S.n.c. - MERCATO SARACENO (FC) in data 21.04.2022, così come integrata in data 26.04.2022, 28.04.2022, 02.05.2022 e 04.05.2022, relativa allo svolgimento di una campagna di recupero rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione, operazione R5 - codice EER 170904 - 2.730 t.), presso il sito ubicato in comune di VERUCCHIO, Via Vicinale dei Cipressi, snc., mediante l'impianto mobile sopracitato, avente durata massima di 60 giorni di effettivo trattamento dei rifiuti;

DATO ATTO che la suddetta campagna è specificamente finalizzata al recupero dei rifiuti inerti derivanti da attività di demolizione e costruzione attraverso operazioni di frantumazione, vagliatura e separazione delle frazioni estranee, per la produzione di aggregati riciclati, eseguite mediante vaglio mobile, nell'area individuata nella documentazione allegata;

CONSIDERATO che la Relazione Tecnica, predisposta dal Servizio Territoriale di ARPAE Rimini su richiesta del Servizio scrivente, emessa con nota prot. n. 78922 del 11.05.2022, non ha evidenziato motivi ostativi di natura ambientale all'esercizio della campagna di attività come comunicata;

DATO ATTO che la comunicazione in esame, in data 29.04.2022, è stata trasmessa dal SAC al dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Romagna, che a tutt'oggi non ha espresso motivi ostativi allo svolgimento della campagna:

CONSIDERATO:

- che il procedimento è stato avviato il 29.04.2022 e successivamente sospeso fino al 04.05.2022, data di ricezione delle integrazioni richieste con nota prot. n. 70851 del 29.04.2022;
- che il termine di 20 giorni di cui all'art. 208 c. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 corrisponde al 23.05.2022 e pertanto la campagna non può avere inizio prima di tale data;

DATO ATTO che l'attività R5 comunicata, avendo durata inferiore ai 90 giorni lavorativi, non rientra tra quelle per le quali è previsto l'espletamento della verifica di assoggettabilità

(Screening) a VIA - punto 7., lett. z.b) di cui all'allegato IV alla parte II del D.Lgs. n.152/2006;

RITENUTO, di consentire lo svolgimento della campagna comunicata, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportati nella parte dispositiva;

DATO ATTO che la ditta MANUCCI FRATELLI di MANUCCI ROBERTO, STEFANO e SETTIMIO S.n.c. ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 146,00;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente Determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di assentire che la Società **MANUCCI FRATELLI di MANUCCI ROBERTO, STEFANO e SETTIMIO S.n.c.**, avente sede legale in Comune di MERCATO SARACENO (FC) - Via del Convento, 48, nell'ambito dell'attività autorizzata con Del. G.P. della Provincia di Forli-Cesena n. 363 del 25.09.2012, per le motivazioni richiamate in premessa, dia avvio alle operazioni relative alla campagna comunicata il 21.04.2022, così come integrata in data 26.04.2022, 28.04.2022, 02.05.2022 e 04.05.2022, finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi (CER 170904) per la produzione di aggregati riciclati,

- mediante impianto mobile, da svolgersi presso il sito ubicato in comune di VERUCCHIO, Via Vicinale dei Cipressi, snc., **a partire dal 23.05.2022**, nel presupposto ed a condizione che la Ditta autorizzata operi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di tutte le prescrizioni di cui ai punti successivi;
2. che, ai fini dell'applicazione della disciplina END of WASTE di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n.152/2006, durante lo svolgimento della campagna, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 2.1. ai fini dell'attestazione dell'EoW, ogni lotto di materiale prodotto è dichiarato conforme, attraverso la dichiarazione di conformità che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
 - 2.2. la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente dovrà essere resa con le indicazioni riportate all'Allegato A del Provvedimento e dovrà essere conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle norme tecniche di riferimento applicabili, di materiale prodotto EoW;
 - 2.3. i lotti di aggregati riciclati che hanno cessato la qualifica di rifiuto non dovranno superare i 3.000 m³, dovranno essere identificati da apposita cartellonistica e tenuti distinti dai rifiuti presenti presso l'area;
 - 2.4. per ciascuna tipologia di aggregato prodotta (A.2, A.3, A.5 di cui alla circolare n. UL/2005/5205 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio), dovrà essere costituito un lotto distinto e dovrà essere eseguito un campionamento con successiva verifica analitica di cui alla pertinente normativa tecnica di settore (allegati C.2, C.3, C.5 alla circolare n. UL/2005/5205, UNI EN 13285/2018, UNI 11531/2014), comprensiva del test di cessione (DM 05.02.1998 - All. 3);
 - 2.5. i campioni analizzati ai fini dell'attestazione dell'EoW, per ciascun lotto, dovranno essere conservati presso la sede legale della ditta per almeno 1 anno dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
 3. che la campagna dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e dal "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose", emanato dal Comune di VERUCCHIO con Delibera di Consiglio Comunale n. 79/2010;
 4. di fare salve tutte le disposizioni e prescrizioni di cui alla Delibera della Provincia di Forlì-Cesena n. 363 del 25.09.2012, rilasciato alla ditta MANUCCI FRATELLI di MANUCCI ROBERTO, STEFANO e SETTIMIO S.n.c. - MERCATO SARACENO

(FC), nonché il rispetto di quanto comunicato il 21.04.2022, così come integrato in data 26.04.2022, 28.04.2022, 02.05.2022 e 04.05.2022;

5. di trasmettere il presente Provvedimento al Comune di Verucchio e all'AUSL;
6. di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso la sede legale della ditta, nonché presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio, e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
7. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
8. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
9. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.